

Codice A1617A

D.D. 26 settembre 2025, n. 702

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4" - Autorizzazione per la realizzazione dell'intervento selvicolturale "Riserva Naturale Brich Zumaglia, recupero Aree Boscate ed incremento della Biodiversità" - Richiedente: Ditta Paoletto F.lli S.R.L. - Istanza n. 2025/15914.



ATTO DD 702/A1617A/2025

DEL 26/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: OGGETTO:

Legge regionale n. 4 del 10/02/2009 – D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4” – Autorizzazione per la realizzazione dell’intervento selvicolturale “Riserva Naturale Brich Zumaglia, recupero Aree Boscate ed incremento della Biodiversità” – Richiedente: Ditta Paoletto F.lli S.R.L. – Istanza n. 2025/15914.

Visti:

- l’istanza n. 2025/15914, pervenuta in data 24/07/2025, protocollo in ingresso n. 112824, presentata dalla Ditta Paoletto F.lli S.R.L., con sede in via Mazzini Giuseppe, 127 - 13825 Valdilana (BI) P.IVA 00428240022, per eseguire degli interventi selvicolturali previsti dal progetto “Riserva Naturale Brich Zumaglia, recupero Aree Boscate ed incremento della Biodiversità, su varie particelle come elencate nella richiesta di autorizzazione e come meglio individuate nella cartografia allegata all’istanza, per una superficie complessiva di circa 11,00 ha;
- gli elaborati del progetto d’intervento allegati alla citata richiesta di autorizzazione redatti nel mese di aprile 2025 a firma del dott. for. Paolo Panelli responsabile della progettazione, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Vercelli al n. 95;

Considerato che:

- l’area oggetto di intervento si trova all’interno della Riserva Naturale Brich Zumaglia, pertanto ai sensi del comma 5 art. 7 del Regolamento regionale forestale n. 8/2011 il soggetto gestore dell’area protetta, cioè l’Unione Montana Comunità Valle del Cervo La Bursh, per gli interventi di cui all’art. 6 del regolamento forestale regionale, emana eventuali pareri;
- considerato che la Riserva Naturale Brich Zumaglia non è compresa nella rete Natura 2000, quindi non è sottoposta alla disciplina del DPR. DPR 1997-09-08 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della fauna selvatiche;
- con nota prot. n. 119269 del 06/08/2025 è stata indetta una Conferenza dei Servizi decisoria in

forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. al fine di coordinare il procedimento amministrativo per il rilascio sia dell'autorizzazione forestale sia dell'eventuale parere ai sensi del comma 5 art. 7 del Regolamento regionale forestale n. 8/2011 da parte dell'Unione Montana Comunità montana Valle del Cervo La Bursh;

- con nota del 19/08/2025 del 02/08/2025, conservata agli atti di questo Settore (prot. 123116 del 20/08/2025), l'Unione Montana Comunità Valle del Cervo La Bursh ha espresso parere favorevole all'esecuzione dell'intervento selvicolturale "Riserva Naturale Brich Zumaglia, recupero Aree Boscate ed incremento della Biodiversità";

- con nota protocollo 124786 del 26/08/2025 sono state richieste integrazioni documentali al progettista, che sono state fornite con nota prot. 141979 del 23/09/2025;

Preso atto del verbale istruttorio redatto in data 24/09/2025 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, agli atti di questo Settore;

Rilevato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie effettuate, ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole all'esecuzione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n. 2025/15914 e successiva integrazione ed al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale con prescrizioni.

Ritenuto pertanto di autorizzare sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale la Ditta Paoletto F.lli S.R.L., con sede in via Mazzini Giuseppe, 127 - 13825 Valdilana (BI) P.IVA 00428240022 ad eseguire gli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n. 2025/15914, pervenuta in data 24/07/2025, protocollo in ingresso n. 112824, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali allegati all'istanza e successive integrazioni con le prescrizioni riportate nel citato verbale istruttorio del 24/09/2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Per le ragioni esposte in premessa;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8

febbraio 2010, n. 2. ";

- la D.G.R. n. 14-85 del 2 agosto 2024 "Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della 'Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive', degli "Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte" e dell'aggiornamento degli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022";

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i. ed in base alle risultanze formulate nel verbale istruttorio del 24/09/2025 a firma del Funzionario incaricato e conservato agli atti, la Ditta Paoletto F.lli S.R.L., con sede in via Mazzini Giuseppe, 127 - 13825 Valdilana (BI) P.IVA 00428240022, ad eseguire gli interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica dell'Unione Montana Comunità Valle del Cervo La Bursh per complessivi 11 ha, così come indicate nell'istanza di autorizzazione n. 2025/15914, e come meglio individuate nella cartografia allegata all'istanza, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati e con le seguenti prescrizioni:

- qualsiasi intervento selvicolturale incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
- rilascio all'inviechiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- rilascio almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee.

2) di trasmettere alla Ditta Paoletto F.lli S.R.L., con sede in via Mazzini Giuseppe, 127 - 13825 Valdilana (BI) P.IVA 00428240022, la presente determinazione.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato.

Nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara